



TRIBUNALE DI SALERNO

il giudice del lavoro - dott. Maria Loredana Vivo
nel procedimento n. 4308/2010. -
ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970

TRA

CGIL F.P. - UIL - FPL e CISL FPS - Segreterie Provinciali
in persona dei rispettivi segretari p.t.
rappresentate e difese dagli avv.ti G. Alati, F. Turullo e A. Marino

E

Comune di Bellizzi

In persona del Sindaco p.t.

Rappresentato e difeso dall'avv. C. Volpe

Pronuncia il seguente

Decreto

Le Segreterie Provinciali ricorrenti denunciano l'antisindacalità della condotta dell'amministrazione comunale che con delibera G.M. n. 186 del 26.11.2009 ad oggetto " *Contratto collettivo decentrato integrativo- determinazione modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2009*, decideva di non approvare l'intesa sul contratto decentrato operativo parte economica per il suddetto anno; che intervenivano vari incontri sindacali nel corso dei quali le OO:SS: ricorrenti manifestavano l'ingiustificata riduzione del fondo salario accessorio per l'anno 2009, considerando che la spesa del personale per l'anno 2009 risultava inferiore a quella sostenuta nel 2008. La predetta riduzione era lesiva dei diritti dei dipendenti. Con note del 17.3.2010 e 23.3.2010 chiedevano la convocazione della delegazione trattante al fine di definire la giusta rideterminazione del fondo salario accessorio anno 2009/2010, senza giungere ad un accordo ed ad una sottoscrizione del contratto collettivo decentrato.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 22.4.2010, preso atto del mancato accordo disponeva per l'applicazione dell'art. 54, comma 3 ter, del d.lgs n. 150/2009.

Le OO.SS. lamentano con il ricorso de quo che tale comportamento integra gli estremi della condotta antisindacale in quanto diretta ad impedire l'esercizio dell'attività sindacale sul luogo di lavoro per erronea interpretazione di legge nonché del principio tempus regit actum art. 11; violazione di disposizione legislative e contrattuali per mancato rispetto del diritto all'informazione, contrattazione, consultazione, tenendo conto che il c.d. decreto Brunetta si applica solo ed esclusivamente al sistema di relazioni sindacali e ai nuovi contratti, violazione dell'art. 7 CNL 1.4.1999.

Si costituiva il Comune di Bellizzi evidenziando che la G. C. con deliberazione n. 186 del 26.11.2009 prendeva atto che la preintesa raggiunta il 25.6.2009 era affetta da molteplici vizi di legittimità per cui il presidente della delegazione trattante di parte pubblica non veniva autorizzato alla firma del contratto ; che tra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS si susseguivano altri incontri, in quello del 30.12.2009 le OO.SS. contestavano la costituzione del Fondo per il Salario Accessorio dei dipendenti la seduta si scioglieva con un mancato accordo. Il 22.4.2010 veniva presentata la delibera della G.M. n. 84, e veniva riaffermata esclusivamente la quantificazione delle risorse disponibili fondo di produttività per l'anno 2009. Rilevava nel caso di specie che trattandosi di contratto successivo alla vigenza del d.lgs.n.150/2009, trovano applicazione le relative regole, comprese quelle delle relazioni sindacali.

Occorre quindi accertare se l'Amministrazione comunale abbia o meno violato, così come affermato da parte ricorrente, le disposizioni indicate in ricorso e se tale violazione comporti la sussistenza di una condotta antisindacale.

In primis è opportuna una lettura della delibera di G.M. oggetto del ricorso de quo lo n. 84 del 22.4.2010 ad oggetto " *contratto collettivo decentrato integrativo anno 2009, applicazione comma 3 ter art. 54 d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, indicazioni operative per la ripartizione delle risorse decentrate - si legge ... considerato chel'art. 54 ha sostituito i commi dall'1 al 3 dell'art. 40 del d.lgs 165/2001 Evidenziato che per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi . gli enti locali, è immediatamente possibile e doveroso applicare l'art. 40 , comma 3 ter , del dlgs 165/2001 come novellato dal dlgs.n.150/2009,delibera di applicare l'art. 54 , comma e ter del d.lgs n. 150 del 27.10.2009di PROVVEDERE , quindi, in via provvisoria , sulle materie del mancato accordo sulla base del fondo salario accessorio , come approvato e riportato nell'allegato A) al presente deliberato....*

Occorre accertare se l'art. 54, comma 3 ter - del dlgs n. 150/2009 era o meno immediatamente applicabile, lo stesso recita "

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

E' da rilevare però che il successivo art. 65 del dlgs. N. 150/2009 dispone in merito alla efficacia dei contratti collettivi integrativi ancora in essere e recita "Art. 65.

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.



3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.

5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

Nel caso che ci occupa con deliberazione G.M. n. 186 del 26.11.2009 decideva di NON approvare l'intesa sul contratto decentrato integrativo parte economica per l'anno 2009, è indubbio quindi che l'amministrazione non solo non abbia dato attuazione né per la parte economica al contratto integrativo né nel suo complesso al dettato del 1 comma dell'art. 65 sopra citato, il cui termine scade a dicembre 2010, a ciò consegue che continueranno a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Pertanto, fino alle date sopra indicate, i contratti integrativi conserveranno la loro efficacia e quindi solo dopo tali scadenze, ove le parti ancora non adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.

Quindi affinché l'amministrazione possa procedere unilateralmente occorre che i precedenti contratti integrativi abbiano esaurito la loro efficacia: per essere stato raggiunto un accordo tra le parti ovvero siano decorsi infruttuosamente i termini sopra indicati.

Evidente quindi che l'amministrazione convenuta giammai avrebbe potuto dare applicazione all'art. 54 del d.lgs. N. 150/2010.

In ragione di quanto esposto, l'amministrazione era tenuta ad osservare le disposizioni contrattuali vigenti in particolare le procedure da osservare per il raggiungimento dell'accordo sulla base del fondo salario accessorio.

Orbene, l'art. 4 di CCNL del 22.1.2004 recita " in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie a) criteri per la ripartizione e destinazione delle



risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità dell'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17....

Da rilevare come tale ipotesi non rientra, contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione convenuta, tra le ipotesi indicate dal 4 comma del citato articolo ove si legge "fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lettere d) e), f), ed m).

Quindi nella materia oggetto della deliberazione di G.M. n. 84 del 22.4.2010, accordo sulla base del fondo salario accessorio, giammai l'amministrazione avrebbe potuto decidere unilateralmente trattandosi di materia da regolare in sede di contrattazione decentrata integrativa.

I presupposti necessari ad integrare il comportamento sindacale: obiettività, attualità e concretezza. L'attualità della condotta antisindacale, che costituisce presupposto necessario per l'esperibilità dell'azione ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in quanto diretta ad una pronuncia costitutiva e non di mero accertamento, non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione sindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria... sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.

(Cass. Civ. sez. lav. n. 5422 del 02.06.1998)

Nel caso de quo, tale presupposto è sussistente atteso che con la cessazione del comportamento non sono venuti meno i presupposti per una pronuncia, quale deve essere una pronuncia ex art. 28. Tanto non fa venir meno la tutela che i singoli lavoratori possono vantare in relazione al comportamento illegittimo tenuto nel procedimento di formazione della volontà, ma lo stesso comportamento qualificandosi antisindacale ha allo stato il requisito della attualità necessario per la pronuncia ex art. 28.

Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è necessario che vi sia un comportamento tale da ledere oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, occorre comunque che la condotta abbia in concreto limitato la libertà sindacale.

In ragione di ciò ha natura antisindacale la condotta del datore di lavoro pubblico, che abbia violato il diritto di informazione e consultazione del sindacato così incidendo sulla sfera patrimoniale del medesimo, inteso quale comprensiva del suo diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione.

Quando sussiste un diritto delle organizzazioni sindacali di essere informate o interpellate, o come nel caso di specie assumere concordemente la decisione, la violazione di tale obbligo lede un diritto del sindacato e integra un comportamento antisindacale in re ipsa. E l'inadempimento perdura fin quando non sia eseguita la prestazione dovuta. Inoltre nel caso in

esame la perdurante vigenza dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni indicate perpetua fino alla loro completa rimozione gli effetti pregiudizievoli.

Sussiste quindi la violazione dell'art. 28 essendo comunque in essere gli effetti pregiudizievoli lamentati. Opinando diversamente ne deriverebbe l'impossibilità del ricorso all'art. 28 a fronte di violazioni di tale genere.

Gli effetti del comportamento omissivo tenuto devono ritenersi in atto per tutto il tempo in cui perdurava la sottrazione al sindacato del suo diritto al raggiungimento dell'accordo sulla materia in oggetto.

In ragione di quanto esposto, nel comportamento dell'amministrazione tenuto nell'emissione della deliberazione n. 84 del 21.4.2010 si ravvisa una condotta antisindacale, atteso che è non è stato rispettato il diritto sindacale, così come previsto dalle disposizioni contrattuali e legislative.

P.Q.M

Accoglie il ricorso ex art. 28 L. 1970/300 così come presentato e, per l'effetto, ordina all'amministrazione la rimozione degli effetti conseguenti alla condotta antisindacale e la cessazione del comportamento illegittimo. La novità e peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Salerno, 18.7.2010

Il Giudice

AR (C1)
Francesco Monaco

